



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Fondo patrimoniale: cos'è e a cosa serve?

Autore: Chiara Samperisi | 07/02/2018

In caso di debiti è frequente la costituzione di un fondo patrimoniale. Ma come tutela dai creditori?

È frequente nella prassi il ricorso al **fondo patrimoniale**, soprattutto nel caso in cui - in presenza di un debito - si temono azioni esecutive da parte dei **creditori**. È frequente, infatti, in occasione di questo timore utilizzare lo strumento del **fondo patrimoniale**, che dovrebbe tutelare dai **debiti** e dal rischio che qualche creditore possa sottoporre ad esecuzione forzata i beni. Ma è davvero così? Per rispondere al quesito iniziamo col dire **cos'è e a cosa serve il fondo patrimoniale**.

Fondo patrimoniale: cos'è?

Il **fondo patrimoniale**, interamente disciplinato dal codice civile, è una **convenzione matrimoniale**, un accordo tra i coniugi attraverso il quale si pone vincolo su uno o più beni nell'interesse della famiglia **[1]**. In sostanza tale vincolo consiste nella creazione di un **patrimonio separato di destinazione**, rispetto al quale i **coniugi** hanno limitati poteri di disposizione e gli eventuali **terzi creditori** hanno difficoltà a porre in essere azioni esecutive.

Fondo patrimoniale: a cosa serve?

Come anticipato, nella pratica il **fondo patrimoniale** è utilizzato essenzialmente per difendere i beni familiari da possibili azioni dei creditori per **debiti personali** di uno dei coniugi. La finalità del fondo, dunque, è di destinare i beni in esso inseriti ai **bisogni della famiglia**, con la conseguenza che essi non possono essere aggrediti dai creditori. Proprio questo effetto, diventa l'obiettivo primario perseguito dai coniugi: preservare i beni dall'esecuzione forzata per debiti contratti dopo la costituzione del fondo stesso. I proventi derivanti dai beni possono essere impiegati solo per i **bisogni della famiglia**, cioè quelli indispensabili alla vita familiare e quelli diretti al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative.

Per garantirne la conoscibilità ai terzi, il fondo patrimoniale va **annotato** a margine **dell'atto di matrimonio**. Se nel fondo sono destinati **beni immobili**, è necessaria la **trascrizione** anche nei **registri immobiliari**.

Fondo patrimoniale: come si costituisce?

Il **fondo patrimoniale** può essere costituito in qualunque momento del **matrimonio**. Alla sua costituzione possono provvedere entrambi i coniugi, uno solo di essi o un terzo. Se, come avviene nella maggior parte dei casi, il **fondo patrimoniale** è creato da entrambi i coniugi, il regime di comunione o di separazione dei beni vigente tra di loro cessa di applicarsi ai beni conferiti nel fondo. Nel **fondo patrimoniale** possono essere conferiti **beni immobili** o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito.

Una volta costituito, il **fondo patrimoniale** produce effetti sia **tra i coniugi** che nei confronti dei **terzi**. Con riguardo ai primi deve dirsi che i beni destinati al fondo diventano di **proprietà** di entrambi i coniugi, che li **amministrano** secondo le norme sulla **comunione legale**, salva diversa pattuizione contenuta nell'atto costitutivo. Se per qualcuno dei beni conferiti in **fondo patrimoniale** uno dei due coniugi si riserva la proprietà, l'altro coniuge può comunque amministrarli, senza divenirne proprietario.

Salvo contrarie disposizioni, i beni del fondo possono essere **alienati, ipotecati**, dati in **pegno** o comunque **vincolati** con il consenso di entrambi i coniugi.

Tuttavia, nel caso in cui i coniugi abbiano dei **figli minori**, per il compimento di queste operazioni è necessaria l'autorizzazione del giudice.

Fondo patrimoniale e creditori

I beni destinati al fondo patrimoniale **non sono aggredibili** dai creditori per **debiti** estranei ai **bisogni della famiglia**, a meno che il fondo fosse costituito in danno ai creditori stessi. Ciò vuol dire che un creditore può rivalersi sul fondo solo per debiti contratti dai coniugi per i **bisogni della famiglia** ed in tal caso può persino iscriverne ipoteca sui beni del fondo stesso. Ai coniugi spetterà, eventualmente, l'onere di provare che il debito in realtà era del tutto estraneo alle esigenze familiari. Inoltre se il **fondo patrimoniale** è costituito con il solo scopo di sottrarre determinati beni al pagamento dei debiti o delle imposte, i creditori possono utilizzare l'azione **revocatoria ordinaria** che rende inefficace il fondo nei confronti degli stessi [2].

Deve dirsi però che la destinazione del **fondo patrimoniale** cessa in caso di **divorzio** o di **annullamento** del matrimonio. Gli effetti della **cessazione** sono diversi a seconda che vi siano o meno **figli minori**. Nel primo caso il fondo dura fino a quando il figlio più piccolo diventa maggiorenne. Nel secondo caso, per dividere i beni si applicano le norme sullo scioglimento della **comunione legale**, mentre i beni destinati da un solo coniuge per i quali questo si è riservato la proprietà, ritornano nella sua piena disponibilità.

Fondo patrimoniale: i creditori del fallito

La costituzione del **fondo patrimoniale** non è però **opponibile ai creditori** dell'imprenditore anche se la stessa è avvenuta prima del **fallimento**. La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia [3], ha statuito che la costituzione del fondo per i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i **coniugi** è un atto gratuito e liberale, non imposto da nessuna norma di legge. In quanto **atto gratuito**, dunque, è suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi della legge fallimentare [4], salvo che si dimostri in concreto il proposito dei coniugi di adempiere un **dovere morale** proprio mediante detta costituzione.

Note

[1] artt. 168 e ss Cod. Civ. **[2]** art. 2901 Cod. Civ. **[3]** Cass., ord. n. 2820 del 06.02.2018. **[4]** art. 64 legge fallimentare.